

ATTI DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO PERMANENTE, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, «Notiziario CEI» 46 (2012) 26-27.*

1. **S**ECONDO la tradizione italiana, è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato.
2. La Conferenza Episcopale Italiana ritiene che tale principio debba essere mantenuto anche in presenza di flussi turistici rilevanti, consentendo l'accesso gratuito nelle chiese nelle fasce orarie tradizionali, salvo casi eccezionali a giudizio dell'Ordinario diocesano. Pertanto le comunità cristiane si impegnano ad assicurare l'apertura delle chiese destinate al culto, in special modo quelle di particolare interesse storico e artistico situate nei centri storici e nelle città d'arte, sulla base di calendari e orari certi, stabili e noti.
3. Le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti.
4. Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l'osservanza di alcune regole riguardanti l'abbigliamento e lo stile di comportamento e soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere "case di preghiera".
5. In presenza di flussi turistici molto elevati gli enti proprietari, allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizioni adeguate, si riservano di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza.
6. Deve essere sempre assicurata la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale.

* Vedi alla fine del documento la presentazione di M. RIVELLA.

7. L'adozione di un biglietto d'ingresso a pagamento è ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera.

Roma, 31 gennaio 2012

Memoria di San Giovanni Bosco

PRESENTAZIONE NOTA CEI SULL'ACCESSO NELLE CHIESE

LA nota *L'accesso nelle chiese*, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nella sessione del 23-26 gennaio 2012 e pubblicata il 31 gennaio 2012,¹ intende ribadire un principio tradizionale nell'esperienza del cattolicesimo italiano, cioè l'accesso libero e gratuito alle chiese aperte al culto. Secondo il diritto, «con il nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto» (can. 1214). La nota non entra in ulteriori distinzioni, quale quella relativa alla qualificazione degli oratori (cf. can. 1223) o alla differenza tra «edifici aperti al culto» (Accordo di revisione del Concordato lateranense, 18 febbraio 1984, art. 5) ed «edifici destinati all'esercizio pubblico del culto» (codice civile, art. 831, comma 2). Si può pertanto ritenere che l'espressione vada intesa in senso ampio, coerentemente con quanto sostenuto anche da autorevole dottrina ecclesiasticistica: «qualunque chiesa regolarmente officiata, nella quale, durante le ore in cui sia aperta, possa accedere chiunque, senza dover giustificare alcun particolare titolo di ammissione».²

Conviene previamente ricordare che la disciplina canonica prevede che l'ingresso nelle chiese sia libero e gratuito «durante il tempo delle sacre celebrazioni» (can. 1221).³ Tale norma configura un vero e proprio diritto soggettivo del fedele ad accedere alla chiesa per partecipare agli atti di culto e va

¹ L'art. 22, lettera b), dello statuto della CEI attribuisce al Consiglio Episcopale Permanente la competenza di approvare «dichiarazioni o documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un'autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l'azione convergente dei Vescovi». Pur non essendo giuridicamente vincolanti, tali interventi impegnano moralmente i membri della Conferenza Episcopale in vista dell'unità e del bene comune, analogamente a quanto disposto dall'art. 18 dello statuto circa le deliberazioni non soggette a *recognitio* assunte a maggioranza assoluta dall'Assemblea Generale.

² F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna 2000⁸, p. 339.

³ Cf. C. AZZIMONTI, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni* (can. 1221), «Quaderni di diritto ecclesiale», 18 (2005) 194-201.

coordinata con il disposto del can. 937, relativo alla preghiera individuale.⁴ Durante i lavori di revisione in vista della nuova codificazione non fu accolta la proposta di eliminare la condizione restrittiva contenuta nell'attuale can. 1221 e, in termini non sostanzialmente diversi, nel corrispondente canone del CIC 1917,⁵ «poiché si possono dare casi nei quali, al di fuori del tempo delle sacre celebrazioni, l'ingresso non sia gratuito per quelli che accedono in ragione dell'arte». È chiaro che l'intento del legislatore è assicurare in maniera assoluta la tutela del diritto del fedele a frequentare liberamente la chiesa in vista della sua finalizzazione costitutiva e primaria, che sta appunto nell'essere *domus Dei* in mezzo alle case degli uomini. Tale esigenza, vista sotto il profilo della tutela del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in forma individuale o associata, esercitandone il culto in privato o in pubblico,⁷ in Italia è pure garantita da norme pattizie e statuali. L'Accordo di revisione del Concordato lateranense, all'art. 5, n. 1, stabilisce, infatti, che «gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica». Dal canto suo, l'art. 831, comma 2, del codice civile afferma: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartenenti a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».⁸

È evidente, tuttavia, che dal punto di vista pastorale in questa materia il nodo critico è costituito dalla fruizione delle chiese a scopo turistico. L'Italia custodisce una parte rilevante del patrimonio storico-artistico dell'umanità, fatto in misura significativa di chiese e dei beni in esse conservati. Ne consegue che la visita a molte chiese costituisce una tappa irrinunciabile di tanti itinerari turistici. Ciò comporta non pochi problemi, non solo perché può risultare difficile conciliare la visita con la finalità propria delle chiese, luogo di culto e preghiera, ma anche perché il flusso costante di persone impone particolari esigenze di custodia e di sicurezza e può addirittura giungere a compromettere la conservazione dei beni, provocandone l'usura e il deterioramento.

Tali rischi sono stati individuati da tempo e non sono mancate autorevoli direttive in materia. Si ricordi, in proposito, la lettera circolare della Congre-

⁴ «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucaristia resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento».

⁵ Can. 1181: «Ingressus in ecclesiam ad sacros ritus sit omnino gratuitus, reprobata qualibet contraria consuetudine».

⁶ «Communicationes», 12 (1980) 338.

⁷ Cf. Costituzione italiana, art. 19.

⁸ Per una rassegna dell'evoluzione storica della legislazione italiana in materia di edifici di culto, cf. A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Milano 2005, pp. 154-157.

gazione per il clero *Opera artis* (11 aprile 1971), che invita a consentire a tutti la libera fruizione del patrimonio artistico delle chiese, ricordando nel contempo che non è consentito ai turisti disturbare le funzioni sacre.⁹

La questione è affrontata nel dettaglio negli orientamenti dell'Episcopato italiano *I beni culturali della Chiesa in Italia* (9 dicembre 1992), che, di fronte al fenomeno del turismo di massa, richiedono «un'accoglienza generosa e intelligente, l'attenzione a tutelare e conservare i beni culturali a edificazione della comunità cristiana cui appartengono e la preoccupazione di non alterare la loro finalità riducendoli a semplici beni di consumo turistico» (n. 39). Il documento entra nello specifico, prospettando soluzioni per regolamentare i flussi turistici: «Per evitare eccessivi affollamenti di visitatori o interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche si prevedano adeguate limitazioni, coerenti con le finalità primarie del luogo sacro; siano sospese le visite durante le celebrazioni liturgiche e sia lasciato sempre uno spazio di rispetto attorno alla cappella del santissimo Sacramento e ad altri luoghi destinati alla preghiera personale» (*ibid.*).

La problematica è ripresa in maniera sintetica nella seconda edizione dell'*Istruzione in materia amministrativa*, pubblicata dalla CEI il 1° settembre 2005, sottolineando il fatto che, in una chiesa di rilevante valore storico-artistico, non è possibile separare in maniera netta la dimensione culturale da quella culturale e richiamando il principio dell'accesso libero e gratuito.¹⁰

La recente nota del Consiglio Permanente della CEI ribadisce ed espone in maniera ordinata e completa i principi sopra enunciati. L'accesso libero e gratuito nelle chiese aperte al culto deve essere garantito a tutti, anche in presenza di flussi turistici rilevanti, «nelle fasce orarie tradizionali», cioè nelle ore mattutine e pomeridiane in cui le chiese sono abitualmente aperte per le funzioni di culto e per consentire la preghiera individuale (n. 2). Solo in casi eccezionali, la cui valutazione è rimessa all'Ordinario diocesano, è consentito derogare a tale principio, limitando il libero accesso alle chiese in tali fasce orarie o addirittura assoggettandolo al pagamento di un biglietto d'ingresso. Anche in quei casi, però, deve essere assicurata la possibilità

⁹ «Gli ordinari del luogo, (...), curino affinché i luoghi e gli oggetti sacri, notevoli per l'arte, siano resi visibili a tutti, come testimonianze della vita e della storia della Chiesa. Tuttavia, poiché gli edifici sacri, anche dotati di valore artistico, sono luoghi di culto, non è permesso ai turisti disturbare le funzioni sacre che vi si celebrano» (n. 5).

¹⁰ «Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedizione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico. Riguardo alla visita e all'utilizzazione di una chiesa, si tenga fermo il principio che questa deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore» (n. 129).

dell'accesso gratuito a quanti si recano in chiesa per pregare e ai residenti nel territorio comunale (n. 6).

A tutti, e quindi anche a coloro che visitano la chiesa a scopo turistico, a prescindere dal livello di fede e di pratica religiosa, la comunità cristiana chiede un comportamento consono al luogo sacro, esemplificato in un abbigliamento decoroso e in uno stile rispettoso, insistendo in particolare sul dovere del silenzio (nn. 3-4).

In presenza di ingenti flussi turistici, la nota autorizza e in certo modo caldeggia il ricorso al contingentamento, cioè alla regolamentazione del numero dei turisti a cui è consentito l'accesso, limitandone se necessario il tempo di permanenza nella chiesa (n. 5). Non mancano in Italia esperienze significative in tal senso: basti pensare alle basiliche cattedrali di San Marco in Venezia e di Santa Maria del Fiore in Firenze. È da incoraggiare anche la costituzione di associazioni di volontariato, dedite all'accoglienza nei luoghi sacri di turisti e pellegrini, assicurandone la custodia e la vigilanza.

La nota intende tutelare la finalizzazione primaria dell'edificio di culto alla preghiera liturgica e individuale, ma non esclude che si possa esigere il pagamento di un biglietto per l'accesso a parti distinte del corpo di fabbrica, indicate esemplificativamente nella cripta, nel tesoro, nel battistero, nel campanile, nel chiostro o in una cappella laterale (n. 7).

Quante sono in Italia le chiese aperte al culto per la cui visita turistica è attualmente chiesto il pagamento di un biglietto? Per disporre di dati certi, nel 2011 la Segreteria Generale della CEI ha promosso un'indagine, indirizzando un questionario alle curie diocesane. Hanno risposto 222 delle 225 diocesi interpellate: risultano, in tutto, 59 chiese, di cui 45 di proprietà di enti ecclesiastici e 14 dello Stato o di altri enti pubblici o privati. Se si considera che le chiese aperte al culto sul territorio nazionale sono stimate in circa 85.000, il fenomeno è dunque assai limitato. Esse si concentrano nell'area centro-settentrionale del Paese: si noti che ben 18 chiese si trovano a Venezia. In genere, i proventi del biglietto servono a permettere di tenere aperte le chiese con orario continuato, al fine di favorire i turisti che le visitano nelle ore centrali della giornata, quelle nelle quali altrimenti resterebbero chiuse. Per lo più il servizio di biglietteria è gestito da cooperative, che con il proprio personale assicurano la custodia dei beni e vigilano per evitare comportamenti non consoni alla sacralità del luogo. Non deve meravigliare che un quarto delle chiese interessate sia di proprietà di enti non soggetti all'autorità ecclesiastici: si tratta, in prevalenza, di chiese di fabbricerie¹¹ o del Fondo Edifici di

¹¹ Ai sensi dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, «sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con diverse denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici. Ove esistano le

Culto.¹² Anche a esse si applicano le direttive contenute nella nota della CEI, che – come abbiamo evidenziato – ha per oggetto le chiese aperte al culto, la regolamentazione del quale è di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica, a prescindere da chi le detenga in proprietà (cf. can. 1213).

Attesa la diffusione assai limitata del fenomeno, si può ritenere che la nota si ponga l'obiettivo di scoraggiarne l'estensione dell'ingresso a pagamento, dissuadendo dall'adozione di un biglietto laddove non sia attualmente previsto, e puntando nel contempo a che sia eliminato dove esiste. Quest'ultima, del resto, è anche una precisa indicazione della componente governativa della Commissione paritetica costituita ogni tre anni dalla CEI e dal governo italiano per verificare, ai sensi dell'art. 49 della legge n. 222/1985, l'andamento dei flussi dell'otto per mille e delle offerte deducibili per il clero. Essa ha più volte rimarcato l'opportunità di provvedere alle esigenze di conservazione, manutenzione e custodia degli edifici di culto con le risorse economiche esistenti, senza esigere il pagamento di un biglietto d'ingresso.

La nota non affronta la questione dei concerti nelle chiese, a cui si applicano le direttive contenute nel documento della Congregazione per il culto divino *Concerti nelle chiese* (5 novembre 1987). Richiamando il disposto del can. 1210,¹³ tale documento fa presente che all'Ordinario è consentito autorizzare caso per caso l'esecuzione di concerti di musica sacra, a condizione che l'ingresso nella chiesa sia libero e gratuito (n. 10, lettera c). L'indicazione è ripresa e sviluppata al n. 130 dell'*Istruzione in materia amministrativa 2005*.

MAURO RIVELLA

fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese e alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto». La dottrina e la giurisprudenza prevalenti concordano sul fatto che le fabbricerie dotate di personalità giuridica non sono riconducibili tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, perché non sono eretti o riconosciuti dall'autorità ecclesiastica. Cf. OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA, *La natura giuridica delle fabbricerie. Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004* [Quaderno n. 16], Pontedera 2005.

¹² Il Fondo Edifici di Culto, istituito ai sensi dell'art. 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è un ente pubblico che opera per mezzo del Ministero dell'interno per la gestione del patrimonio ecclesiastico requisito dallo Stato in seguito alle leggi eversive del sec. XIX. Cf. F. FALCHI, *Il Fondo Edifici di Culto*, in I. BOLGIANI (a cura di), *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose*, Bologna 2007, pp. 135-177.

¹³ «Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato tutto ciò che non sia consono con la santità del luogo. L'Ordinario, però, può permettere caso per caso altri usi, purché non contrari alla santità del luogo».